

ALLEGATO N. 11

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' INTRA - AZIENDALE

ART. 1	DEFINIZIONE DI MOBILITÀ TEMPORANEA	1
ART. 2.	TIPOLOGIA DI MOBILITA'	1
ART. 3	MOBILITA' D'UFFICIO.....	1
ART. 4	MOBILITA' VOLONTARIA.....	2
ART. 5	BENEFICI	7
ART. 6	DURATA BENEFICI.....	7
ART. 7	LUOGO DI TIMBRATURA	7

Allegato costituito da nr. 7 pagine

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' INTRA - AZIENDALE

ART. 1 DEFINIZIONE DI MOBILITÀ TEMPORANEA

1. La mobilità all'interno dell'azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e se possibile tipologia di orario e posizione economica di appartenenza del dipendente.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione. Tale spostamento comunque non può prescindere dai contenuti di tutela dei contratti e delle leggi vigenti.

ART. 2. TIPOLOGIA DI MOBILITA'

La mobilità interna si distingue in d'ufficio e volontaria; quella d'ufficio si distingue in mobilità d'urgenza, temporanea e definitiva e viene attuata secondo le seguenti procedure:

ART. 3 MOBILITA' D'UFFICIO

- A) **Mobilità di urgenza:** Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti, non prevedibili e non altrimenti ovviabili; viene comunicata per scritto e tempestivamente al soggetto interessato e mensilmente riepilogate per scritto a tutte le OO.SS.; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie.
- B) **Mobilità temporanea** (per temporanee chiusure di divisioni o servizi o accorpamenti; riattamenti di edifici; adeguamento degli standard strutturali; processi di riorganizzazione parziale o temporanea. E' soggetta ad informazione preventiva. DURATA: Sino al cessare delle condizioni per le quali è stata determinata ma con l'obbligo tra le parti di incontro trimestrale a partire dal sesto mese.
- C) **Mobilità definitiva** per esuberanti derivanti da: chiusure e/o dismissioni di unità operative, cessione di rami di attività, sperimentazioni gestionali affidate a soggetti esterni, riorganizzazioni e appalti. E' soggetta ad informazione preventiva. Nei casi di mobilità definitiva le graduatorie del personale da porre in mobilità dovranno comprendere gli operatori della medesima qualifica del solo Ospedale nel quale si verifica la situazione di esubero.

La mobilità temporanea a quella definitiva si attuano secondo i criteri per la stesura delle graduatorie descritti nella tabella [Allegato 1](#).

ART. 4 MOBILITA' VOLONTARIA

A. Mobilità ordinaria, a domanda:

In caso di più domande:

- A.1.** Per i dipendenti inclusi nelle categorie D e Ds dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Tale valutazione avverrà secondo i criteri di cui [all'Allegato 2](#).
- A.2.** Per i dipendenti delle categorie A e B Bs e C dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di cui [all'Allegato 3](#).
- A.3.** Sono esclusi dalla graduatoria di mobilità volontaria coloro che hanno già goduto di un trasferimento su base volontaria negli ultimi 3 anni.
- A.4.** Rimane prioritaria la domanda del soggetto riconosciuto con limitazioni da parte del medico competente, qualora l'Azienda non abbia trovato consona soluzione organizzativa nell'ambito dello stesso ospedale.

Mobilità d'ufficio**Anzianita' di servizio: (max 55 punti)**

- | | |
|---|---------------------|
| • Servizio prestato nella categoria - in mobilità | Punti 1,80 per anno |
| • Servizio prestato stesso ruolo in categorie inferiori | Punti 1,20 per anno |
| • Servizio prestato in ruoli diversi | Punti 0,6 per anno |

Situazione familiare: (max 25 punti)

- | | |
|---|-----------------------|
| • Coniuge/Convivente | Punti 4 |
| • Per ogni figlio a carico | Punti 2 |
| • In caso di mancanza del coniuge | Punteggio raddoppiato |
| • In caso di persona del nucleo familiare che ha avuto riconoscimento della L. 104/92 | Punteggio raddoppiato |

Residenza anagrafica: (max 20 punti)

- | | |
|--|------------|
| • Se percorre Km in più rispetto all'attuale sede di servizio a partire dalla residenza, per ogni Km aggiuntivo (allegato nr. 1) Tabella Km Azienda Ospedaliera Bolognini. | Punti 0,50 |
| • Se guadagna Km | Punti 0 |

Mobilità ordinaria, a domanda**CATEGORIE D DS**

nel caso di più domande per lo stesso posto valgono i criteri già concordati e qui riepilogati

Anzianità di servizio solo nell'Azienda "premio fedeltà": (max 22 punti)

- | | |
|---|---------------------|
| • Servizio prestato nella categoria | Punti 1,80 per anno |
| • Servizio prestato stesso ruolo in categorie inferiori | Punti 1,20 per anno |
| • Servizio prestato in ruoli diversi | Punti 0,6 per anno |

Situazione familiare: (max 10 punti)

- | | |
|--|-----------------------|
| • Coniuge/Convivente | Punti 4 |
| • Per ogni figlio a carico | Punti 2 |
| • In caso di mancanza del coniuge | Punteggio raddoppiato |
| • In caso di persona del nucleo familiare che
ha avuto riconoscimento della L. 104/92 | Punteggio raddoppiato |

Residenza anagrafica: (max 8 punti)

- | | |
|---|------------|
| • Se percorre Km in meno rispetto all'attuale sede di servizio
a partire dalla residenza, per ogni Km risparmiato
(allegato nr. 1) Tabella Km Azienda Ospedaliera
Bolognini. | Punti 0,50 |
| • Se perde Km | Punti 0 |

_____ **** _____ ***** _____

Curriculum (max 40 punti)**Formazione e valutazione (max 20 punti)**

Mobilità ordinaria, a domanda**CATEGORIE A-B-BS-C**

nel caso di più domande per lo stesso posto valgono i criteri già concordati e qui riepilogati

Anzianita'di servizio: (max 40 punti)

- Servizio prestato nella categoria - in mobilità Punti 1,80 per anno
- Servizio prestato stesso ruolo in categorie inferiori Punti 1,20 per anno
- Servizio prestato in ruoli diversi Punti 0,6 per anno

Situazione familiare: (max 30punti)

- Coniuge/Convivente Punti 4
- Per ogni figlio a carico Punti 2
- In caso di mancanza del coniuge Punteggio raddoppiato
- In caso di persona del nucleo familiare che ha avuto riconoscimento della L. 104/92 Punteggio raddoppiato

Residenza anagrafica: (max 20 punti)

- Se percorre Km **in meno** rispetto all'attuale sede di servizio a partire dalla residenza per ogni Km **risparmiato** Punti 0,50
(allegato nr. 1) Tabella Km Azienda Ospedaliera Bolognini.
- Se perde Km Punti 0

Titoli: (max 10 punti)

- Per ogni anno di scolarità oltre il titolo richiesto per ricoprire il profilo in mobilità (il corso deve essere portato a termine) Punti 0,50

Criteria aggiuntivi per tutela di dipendenti in situazione di gravità

Laddove nel processo di mobilità sia coinvolto personale in possesso di certificazione di invalidità si ritiene di graduare le situazioni di disagio come segue:

- a) Dipendenti beneficiari dei diritti e delle tutele derivanti dalla certificazione di gravità a sensi della Legge nr. 104/92;
- b) Dipendenti assunti tramite collocamento obbligatorio e Dipendenti riconosciuti invalidi **durante il** rapporto di lavoro con una percentuale **pari o superiore** al 60% se invalidi civili – **pari o superiore** al 34% se invalidi del lavoro;
- c) Dipendenti riconosciuti invalidi **durante il** rapporto di lavoro con una percentuale rispettivamente **inferiore** al 60% o **inferiore** al 34%;

L'elenco colloca al punto a) la posizione di massimo svantaggio e successivamente a scalare le altre. Pertanto **di norma** nella comparazione dei titoli il dipendente che versi nella situazione di maggior svantaggio – così come graduata nell'ipotesi sopra prospettata – sarà escluso dal processo di mobilità, in quanto già oggettivamente penalizzato rispetto ad altri.

Nell'ipotesi invece che il numero dei dipendenti da assoggettare a processi d'ufficio coinvolga necessariamente anche personale in situazione di difficoltà, si definisce apposita graduatoria tra gli stessi sulla base delle precedenti caratteristiche descritte.

Nell'ipotesi di parità di condizioni di disagio la graduatoria verrà formulata con riferimento al grado di invalidità posseduto.

Tale integrazione consente di tutelare anche coloro che – pur non riconosciuti in situazioni di "gravità" – sono in situazioni di invalidità accertata.

ART. 5 BENEFICI

In caso di mobilità *d'ufficio* vengono previsti i seguenti riconoscimenti

- Indennità Km: dalla vecchia sede di lavoro alla nuova, oppure dall'abitazione se compresa nel tragitto;
- Polizza Kasko: per assicurare i dipendenti nel tragitto verso la nuova sede di lavoro.
- Indennità di 12 € per ogni giornata lavorativa prestata presso la nuova sede erogata mediante utilizzo del fondo priorità aziendale del fondo di produttività collettiva.

ART. 6 DURATA BENEFICI

- **Mobilità d'urgenza:** I benefici previsti dal presente accordo rimangono in vigore per tutta la durata della mobilità.
- **Mobilità temporanea:** I benefici previsti dal presente accordo rimangono in vigore per tutta la durata della mobilità.
- **Mobilità definitiva:** I benefici previsti dal presente accordo cessano di essere corrisposti dopo i primi **90** giorni.

ART. 7 LUOGO DI TIMBRATURA

- presso la nuova sede di lavoro;